

Avv. RIBAUDO GIUSEPPE
giuseppe.ribaudo@cert.avvocatitermini.it

RIBAUDO
STUDIO LEGALE

Via Filippo Sasseti 32, 20124 Milano (MI)
Via Alberico II 35, 00193 Roma (RM)
Via Mariano Stabile 241, 90141 Palermo (PA)
Tel. (+39) 091 2511213
www.studiolegaleribaudo.com
studiolegaleribaudo@libero.it

ECC.MO CONSIGLIO DI GIUSTIZIA AMMINISTRATIVA

Palermo

APPELLO

Del Comune di Santo Stefano Quisquina, Codice Fiscale 80003390848, in persona del Sindaco *pro tempore* Francesco Cacciatore, con sede presso la Casa Comunale in Santo Stefano Quisquina, Via Roma n. 162, e del Comune di Bisacchino, Codice Fiscale 84000450829, in persona del Sindaco *pro tempore* Tommaso Francesco Di Giorgio, con sede presso la Casa Comunale in Bisacchino, Via Triona n. 24, entrambi rappresentati e difesi, in virtù di procura in calce rilasciata su foglio separato dal quale è stata estratta copia informatica per immagine inserita nella busta telematica contenente il presente ricorso, dall'avv. Giuseppe Ribaudò, C.F. RBD GPP 68P01 G273C il quali dichiara di voler ricevere le comunicazioni al seguente numero di fax 091.8434400 e/o pec Giuseppe.ribaudo@cert.avvocatitermini.it, ed

elettivamente domiciliati per tutti gli effetti di legge, presso il lo Studio Legale Ribaudò in Palermo alla Via Mariano Stabile, 241,

CONTRO

- **Regione Siciliana**, in persona del Presidente pro tempore, rappresentato e difeso ex lege dall'avvocatura distrettuale dello Stato;
- **Assessorato Regionale delle Autonomie locali e della funzione pubblica**, in persona dell'assessore pro tempore, rappresentato e difeso ex lege dall'avvocatura distrettuale dello Stato.
- **Dipartimento Regionale delle Autonomie locali**, in persona del dirigente legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso ex lege dall'avvocatura distrettuale dello Stato.
- **Conferenza Regioni - Autonomie locali**, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso ex lege dall'avvocatura distrettuale dello Stato.

NEI CONFRONTI

- **Comune di Castronovo di Sicilia**, in persona del sindaco pro tempore, domiciliato presso la Casa Comunale in Castronovo di Sicilia, piazza Municipio 1;

PER LA RIFORMA

- della sentenza del Tar Sicilia - Palermo - Sezione III n. 2105 pubblicata il 15.10.2020, mai notificata, che ha rigettato il ricorso dei Comuni ricorrenti iscritto al n.r.g. 817/2014, con la quale si richiedeva:

L'ANNULLAMENTO

- decreto assessoriale dell'Assessorato alle autonomie locali e della funzione pubblica, n. 340 del 19 novembre 2013, pubblicato nella Gazzetta ufficiale della Regione Siciliana del 24 gennaio 2014, avente ad oggetto "l'approvazione dei criteri di riparto del Fondo delle autonomie locali per l'anno 2013"

- nota prot. n. 16650 del 19.11.2013 dell'Assessorato Regionale delle Autonomie locali e della funzione pubblica, Dipartimento Regionale delle Autonomie locali, Servizio 4° Finanza locale, avente ad oggetto "Riparto del fondo Autonomie locali 2013".

- del D.D.G. dell'Assessorato autonomie locali e Funzione Pubblica- Dipartimento delle Autonomie locali n. 351/S4 del 6 dicembre 2013 avente ad oggetto il Prospetto di riparto con impegno della

somma di euro 137.574.400,00 destinata dal Fondo Autonomie Locali 2013 per spese dei Comuni di parte corrente.

- del verbale di sintesi delle decisioni assunte dalla Conferenza Regioni-Autonomie locali nella seduta del 31.10.2013.

- del verbale di sintesi delle decisioni assunte dalla Conferenza Regioni-Autonomie locali nella seduta dell'11 dicembre 2013;

- decreto assessoriale dell'Assessorato alle autonomie locali e della funzione pubblica, n. 63 del 18 febbraio 2014, con la quale sono stati integrati i criteri per la ripartizione delle risorse finanziarie del Fondo Autonomie Locali 2013.

- del D.d.g. dell'Assessorato autonomie locali e Funzione Pubblica- Dipartimento delle Autonomie locali n. 64 del 24.02.2014;

- di ogni provvedimento non conosciuto riguardante la procedura relativa al riparto del fondo autonomie locali 2013;

-di ogni altro provvedimento presupposto, connesso e consequenziale

ed il riconoscimento

del diritto dei ricorrenti a vedersi attribuite le maggiori somme cui avrebbero avuto diritto a seguito del corretto svolgimento della procedure, salvo il risarcimento di tutti i danni patrimoniali e non patiti dagli stessi.

FATTO

Con l'art.15 comma 1 della legge regionale del 15 maggio 2013 n.9 è stato stabilito che il fondo della autonomie locali per l'anno 2013 è di € 651.000.000 di cui € 602.000.000 in favore dei comuni.

Il successivo comma 2 prevede che tale somme sono trasferite a ciascun ente a seguito del riparto effettuato sulla base dei criteri individuati con decreto assessoriale dell'Assessore alle autonomie locali e della funzione pubblica, previo parere della Conferenza Regione-Autonomie locali.

Orbene, per dare attuazione alle predette disposizioni, il Presidente della Regione, dopo aver ritenuto opportuno sottoscrivere una intesa con l'ANCI Sicilia sulle principali modalità di ripartizione delle somme contenute nel Fondo, ha convocato in seduta straordinaria la Conferenza Regioni-Autonomie locali per la data del 31 ottobre 2013.

Ebbene, giova rammentare che la Conferenza ha dato parere favorevole alle proposte formulate dalla amministrazione Regionale sui criteri per il riparto.

In particolare, con riferimento ai contributi parte corrente 2013, si è proposto che ai Comuni con popolazione inferiore a 5000 abitanti di cui alla l. n. 984/1977, come già individuati l'anno prima, sarebbe stata assegnato una quota pari a quella concessa nell'anno 2012 diminuita del 35%, mentre ai restanti Comuni sarebbe stata attribuita il medesimo contributo dell'anno precedente con minimi arrotondamenti.

Ed ancora, per ciò che concerne i contributi per investimenti anno 2013, per i quali si sono riservati 180 milioni di euro, i Comuni con meno di 5.000 abitanti, avrebbero ottenuto una somma pari a compensare e superare il minor trasferimento per la parte corrente. Di contro i Comuni con popolazione superiore a 5.000 abitanti avrebbero mantenuto le stesse risorse assegnate nel 2012 mentre quelli con popolazione maggiore di 30.000 abitanti avrebbero avuto dei contributi ridotti del 25%.

Ed infine, si sono concordate delle Riserve sul Fondo de quo, al fine di consentire la attuazione di specifici servizi (trasporto rifiuti via mare per le isole minori, trasporto interurbano per gli alunni delle scuole superiori, gestione asili nido, miglioramento polizia municipale, contributi per le Unioni dei Comuni, per il funzionamento della Conferenza Regione-Autonomie locali, per le Associazioni di Comuni e per il risanamento del centro storico di Ibla).

Ciò nondimeno, in data 13.11.2013, l'Ars ha deliberato un incremento del Fondo per i Comuni per le somme relative al "contributo spesa corrente per l'anno 2013", consentendo una riduzione al 15% della percentuale di ribasso, che era pari 35%, rispetto a quanto erogato nell'anno precedente.

Successivamente, il 19 novembre del 2013, con nota prot. N. 16650, l'Assessorato Regionale delle Autonomie locali e della funzione pubblica, Dipartimento Regionale delle Autonomie locali, Servizio 4° Finanza locale, al fine di consentire alle Amministrazioni comunali di procedere alla predisposizione nei termini della proposta di bilancio, ha trasmesso le tabelle relative al

riparto del Fondo in argomento, poi ufficializzate con D.D.G. dell'Assessorato autonomie locali e Funzione Pubblica- Dipartimento delle Autonomie locali n. 351/S4 del 6 dicembre 2013.

Ingiustificatamente, nella tabella predisposta dall'Assessorato, i Comuni ricorrenti non sono stati considerati tra quelli con popolazione inferiore a 5.000 abitanti ed hanno avuto assegnate le somme di € 285.016,00 per parte corrente e € 257.047,00 per parte investimenti il Comune di Santo Stefano di Quisquina mentre di € 379.751,00 per parte corrente ed € 342.485,00 per parte investimenti il Comune di Bisacquino.

Talché, *prima facie*, è risultata evidente la discrezionalità del riparto operato ed altresì l'illegittima ed ingiustificata attribuzione agli odierni ricorrenti di somme notevolmente inferiori rispetto a quelle assegnate ad altri enti che si trovano nelle medesime condizioni.

Pertanto, dapprima il Comune di Bisacquino, con nota n. 16423 del 19.11.2013, e successivamente anche il Comune di Santo Stefano Quisquina, con nota del 25 novembre del 2013 n.7655, hanno invitato l'amministrazione regionale a compiere gli

atti necessari al fine di assegnare loro i contributi spettanti ai comuni montani o collinari con popolazione inferiore a 5.000 abitanti.

In particolare, gli odierni ricorrenti, hanno precisato nelle proprie note che, a causa di un calo demografico, le loro popolazioni si sono ridotte al di sotto della soglia di 5.000 abitanti, **come certificato dall'ultimo censimento nazionale pubblicato nella G.u. n. 294 del 18.12.2012-Supplemento ordinario.**

A seguito di tale istanza, l'Amministrazione Regionale, dopo aver pubblicato nella G.u.r.s. del 24 gennaio del 2014 il decreto assessoriale del 19 novembre 2013 avente ad oggetto i criteri di riparto del Fondo delle autonomie locali, ha provveduto con D.A. n. 63 del 18 febbraio 2014, mai pubblicato, ad integrare i criteri per la ripartizione delle risorse finanziarie del Fondo delle Autonomie locali destinate a spesa corrente. Nello specifico, l'art. 1 del D.a. del su menzionato decreto ha previsto che, i Comuni che abbiano cambiato classe di categoria per abitanti residenti, si vedano riconosciuto un aumento del contributo di parte corrente, grazie al recupero di

una piccola quota del contributo dei restanti comuni attraverso la compensazione della c.d. "Riserva Formica", mentre nulla è stato modificato per la parte relativa al contributo per investimenti anno 2013.

A seguito di tali nuove determinazioni, i Comuni ricorrenti sono stati considerati tra gli enti che hanno mutato classe di abitanti, ottenendo così un maggiore contributo di € 104.854,27 il Comune di Santo Stefano Quisquina ed € 77.603,95 quello di Bisacquino.

Tuttavia, nonostante l'aumento, l'importo attribuito agli odierni ricorrenti appare di gran lunga inferiore rispetto a quello riconosciuto agli altri enti già inizialmente collocati nella categoria dei Comuni con popolazione inferiore ai 5.000 abitanti.

A ben vedere, dunque, palesandosi illegittimo ed arbitrario l'operato posto dall'Amministrazione regionale sia nell'individuazione dei criteri sia nella loro concreta applicazione, così come illegittimi ed erronei appaiono i decreti assessoriali ed i conseguenti piani di riparto, i Comuni hanno impugnato gli atti innanzi il Tar

Palermo.

A seguito della notifica del ricorso, l'Assessorato comprendendo l'aleatorietà e l'indeterminatezza dei criteri, negli anni successivi ha adottato dei decreti prevedendo requisiti specifici e predeterminabili e peraltro ha correttamente inserito i Comuni ricorrenti nell'elenco dei Comuni con popolazione inferiore ai 5.000.

Tuttavia, l'interesse all'accoglimento del ricorso stesso, permaneva per l'anno 2013 stante la cospicua differenza di contribuzione tra le due differenti classi.

Senonchè il Tar di Palermo, con la sentenza oggi impugnata, ha rigettato il ricorso ritenendo corretto l'operato dell'Amministrazione.

A ben vedere le motivazioni adottate nella sentenza di prime cure appaiono illegittime e certamente non condivisibili.

Pertanto, ritenendola ingiusta ed illegittima si impugna la sentenza in epigrafe per i seguenti motivi di

DIRITTO

I.

Error In Iudicando - Violazione di legge, con

riferimento all'art. 3 della Costituzione e agli articoli 1 e 3 della legge n. 241/1990. Violazione di legge, con riferimento agli articoli 1 e 3 della legge n. 241/1990. Violazione del principio di uguaglianza e della parità di trattamento. Violazione della art. 15 della L.r. n.9/2013. Eccesso di potere per travisamento dei fatti, carenza di motivazione, disparità di trattamento e ingiustizia manifesta. Violazione dei principi di proporzionalità, adeguatezza ed efficienza dell'attività amministrativa. Eccesso di potere per illogicità e contraddittorietà. Violazione dei principi di pubblicità e di trasparenza dell'attività amministrativa. Eccesso di potere per carenza di motivazione, erroneità e illogicità.

SUB A) Gli atti impugnati con il ricorso di primo grado sono illegittimi, essendo stati individuati, dai decreti assessoriali n. 340/2013 e 63/2014, dei criteri di ripartizione del fondo regionale di cui si discute del tutto illogici, irrazionali, in violazione alle disposizioni di legge, oltre che inadeguati a soddisfare le esigenze concrete della popolazione effettiva degli Enti.

Tuttavia, il TAR Palermo ritiene che la scelta

dell'Amministrazione "non appare illogica o abnorme, in quanto conforme al principio secondo il quale l'assegnazione di risorse erariali e, in generale, degli interventi in materia di finanza locale, avviene in base a parametri obiettivi che tengono conto anche della suddivisione degli enti per classi demografiche e popolazione residente".

Ed ancora, specifica meglio la sentenza impugnata che è "ragionevole e adeguato il criterio presupposto dagli atti impugnati in base al quale per la quantificazione del trasferimento da assegnare ai Comuni si è tenuto conto della classe demografica di appartenenza come determinata nel precedente piano di riparto del 2012, approvato con D.A. del 19 ottobre 2012, per il quale la popolazione legale non poteva che essere desunta dalla rilevazione censuaria del 2001, posto che la successiva è stata pubblicata in Gazzetta Ufficiale n. 209 del 18 dicembre 2012".

Le considerazioni mosse dal Tar appaiono infondate in fatto ed in diritto e meritano di essere riformate.

Ed infatti, a differenza di quanto sostenuto dal giudice di prime cure, gli artt. 2 e 3 del decreto

dell'Assessore delle autonomie locali e della funzione pubblica, del 19 novembre del 2013, non hanno previsto parametri chiari e precisi sulla scorta dei quali calcolare l'importo dei contributi da destinare ai singoli enti.

Ed infatti, i citati articoli si limitano non già a definire i criteri da utilizzare per la predisposizione del riparto, bensì a prendere come riferimento le somme concesse ed erogate per l'anno precedente.

Talché ad ogni Comune è stato mantenuto lo "status" che ha avuto riconosciuto l'anno prima, a prescindere se tra un anno ed un altro sono intervenute delle circostanze che ne hanno profondamente modificato le caratteristiche.

Dunque, l'Assessorato alle autonomie locali ha operato in difformità a quanto previsto dall'art. 15 della L.r. n. 9 del 17 maggio 2013.

Difatti, tale disposizione prevede che le somme siano trasferite a ciascun Comune "a seguito di riparto effettuato sulla base di criteri individuati con Decreto assessoriale[...]". Orbene, è di tutta evidenza che il decreto assessoriale non ha individuato dei criteri ma si è limitato ad un

mero rinvio allo status ed alla quota riconosciuti nel riparto del Fondo 2012.

Di contro, appare fondato ritenere che, la norma regionale imponesse all'Assessore di individuare criteri che consentissero di valutare le specifiche caratteristiche degli enti, senza ricorrere a pregresse valutazioni non più attuali. Tant'è che negli anni successivi l'amministrazione ha rivisto la propria posizione, rideterminando in modo chiaro i criteri senza rimandare ai precedenti riparti. Così come invece si è operato per l'anno 2013, l'Amministrazione regionale ha creato situazioni di disparità irragionevole tra i vari Comuni. Ed infatti, ad esempio, ove un ente fosse stato già leso nell'applicazione dei criteri nell'anno precedente, l'errore si sarebbe perpetrato anche quest'anno senza alcuna possibilità di correzione. Ovvero, nell'ipotesi in cui il Comune avesse mutato alcune caratteristiche sue proprie rispetto all'anno prima, non vi sarebbe stato modo di considerare tali cambiamenti, con l'impossibilità di erogare un diverso (sia *in melius* che *in peius*) contributo.

Peraltro, in questo modo, l'Amministrazione

regionale non è tenuta a compiere alcuna istruttoria circa la sussistenza dei requisiti che nell'anno 2012 avevano consentito l'individuazione dell'importo del contributo. Ciò oltre a risultare essere in contrasto con i principi che regolano il procedimento amministrativo, ha determinato chiari ed evidenti sperequazioni tra i Comuni.

Ed infatti, non soltanto vi sono dei casi in cui dei Comuni pur avendo stesso numero di abitanti e caratteristiche analoghe ottengono contribuzioni differenti di centinaia di migliaia di euro, ma addirittura vi sono ipotesi paradossali in cui un ente che ha perso i requisiti per rientrare nella categoria tutelata (vedi ad es. Comune di Custonaci che nel censimento 2011 risulta avere 5392 abitanti) ottenga comunque la maggiore somma spettante a tale classe a scapito di un altro ente che invece nell'anno 2012 non era nella categoria dei Comuni con popolazione inferiore ai 5.000 abitanti ma a seguito di una calo demografico vi è rientrato nell'anno successivo. A tal uopo, giova rammentare che, tra lo status assegnato per il riparto dello scorso anno ed il riparto dell'anno 2013 è stato pubblicato, nella **G.u. n. 294 del**

18.12.2012 - Supplemento ordinario, l'ultimo

censimento nazionale che ha aggiornato il numero degli abitanti dei Comuni, in precedenza fermo ai dati del 2001. Dunque, non si tratta di cambiamenti nel numero degli abitanti avvenuti in un solo anno bensì di modifiche rilevanti essendo un aggiornamento decennale, che evidentemente può comportare variazioni più importanti.

Ciò evidentemente si pone in contrasto, oltre che con i principi costituzionali di proporzionalità, adeguatezza dell'attività amministrativa (art. 97), in particolare con il principio di ragionevolezza sancito dall'art. 3 della Cost. che impone di trattare situazioni uguali in modo eguale e situazioni differenti in modo differente salvo nel caso in cui vi sia un ragionevole motivo che consenta un trattamento diverso ai cittadini che si trovino in eguali situazioni. Ragionevole motivo che nel caso di specie non appare sussistere.

È palese, a ben vedere, l'eccesso di potere, il difetto di istruttoria e la disparità di trattamento.

Ma vi è di più.

I criteri individuati, già astrattamente, si

pongono in contrasto anche con l'art. 15 della l.r n. 9 del 17.05.2013, il riparto del Fondo in argomento viene effettuato "garantendo ai comuni con popolazione inferiore ai 5.000 abitanti di cui alla legge 27 dicembre 1977 n. 984 un ammontare complessivo di contributi ordinari di parte corrente pari ad un quinto del fondo ordinario di parte corrente al netto di tutte le riserve".

Orbene, è di tutta evidenza che nel caso di specie tale disposizione risulta violata. Infatti, il quinto della somma del fondo ordinario non viene attribuita *sic et simpliciter* ai Comuni con popolazione inferiore ai 5.000 abitanti di cui alla legge 27 dicembre 1977 n. 984, bensì agli stessi come però **già individuati l'anno precedente**. Già di per sé tale criterio appare in violazione con quanto prescritto dalla norma citata, ma a maggior ragione lo è poiché non ha tenuto in considerazione che nel frattempo (tra il riparto dell'anno scorso e quello di quest'anno) è stato pubblicato in G.u. un nuovo censimento che ha aggiornato il numero della popolazione dei vari centri, di fatto modificando l'elenco dei Comuni rientranti nella classe tutelata dalla normativa regionale.

Peraltro, è la stessa Amministrazione Regionale a comprendere l'errore fatto nel primo riparto e a tentare di porvi rimedio con il successivo D.a. 63 del 18.02.2014 e con il nuovo riparto adottato con D.d.g. n. 64 del 24.02.2014.

Tuttavia, il tentativo dell'Assessorato non appare congruo a rimuovere i vizi della procedura testé evidenziati. Difatti, la concessione agli odierni ricorrenti delle ulteriori somme per la parte corrente di 104.854,27 € e 77.603,95 € non colma l'enorme differenza che sussiste rispetto ai contributi concessi agli altri piccoli comuni.

Non si comprende, appunto, per quale ragione l'Assessorato, avuto contezza dell'errore commesso, nell'integrare i criteri e nel riformulare la ripartizione del Fondo, abbia voluto comunque tener in considerazione la popolazione risultante dal censimento 2001. Infatti, soltanto i Comuni che nel 2001 rientravano nella classe dei Comuni con popolazione minore di 5.000 abitanti hanno partecipato alla ripartizione per spesa corrente *del "un quinto del fondo ordinario di parte corrente al netto di tutte le riserve"*. Mentre la popolazione così come risultante nel 2011

ha avuto rilievo solo al fine di consentire una piccola integrazione ai Comuni che avevano cambiato la propria categoria. Così Custonoci, che nel frattempo aveva aumentato la propria popolazione al di sopra dei 5.000 abitanti ha partecipato al riparto per i piccoli comuni, nonostante lo stesso Assessorato gli avesse modificato la classe di appartenenza. Di contro, i Comuni ricorrenti, a seguito delle modifiche introdotte dall'art. 1 del D.A. 63/2014, non hanno partecipato al riparto generale dei piccoli Comuni bensì hanno ottenuto un "piccolo ristoro", certamente non idoneo a compensare il mancato contributo concesso a seguito dei singolari criteri adottati.

Peraltro le maggiori somme concesse sono relative soltanto ai contributi per parte corrente, mentre nulla è stato modificato nella ripartizione dei contributi per parte investimenti 2013.

Peraltro, se è vero quello che sostiene il TAR che una divisione in classe di popolazione è certamente ragionevole, non si comprende come possa ritenersi ragionevole, una suddivisione in classe di popolazione che si fondi su un censimento di 12 anni prima anziché su quello di qualche mese prima.

Pertanto, non appare esservi alcun dubbio sulla illegittimità dei provvedimenti impugnati ed alla luce dei profili dedotti risulta di palmare evidenza la fondatezza del ricorso.

SUB B) Inoltre i provvedimenti impugnati con il ricorso di primo grado sono illegittimi e meritevoli di annullamento per il modo in cui l'Amministrazione Regionale ha in concreto applicato i criteri di ripartizione del fondo delle Autonomie locali per l'anno 2013.

In particolare, il calcolo effettuato è privo di motivazione adeguata, errato ed irrazionale.

La nota prot. N. 16650, il d.d.g. 351/S4/2013 e il d.d.g. 64/2014, aventi ad oggetto il riparto del fondo, infatti, contengono solo gli importi delle quote parziali e finali e non illustra, invece, le modalità di calcolo applicate in concreto né con riguardo al conteggio sia delle quote dell'anno precedente né per le quote dell'anno 2013. In particolare non vengono illustrati né l'importo del trasferimento pro capite né tantomeno le modalità di determinazione di tale contributo, che viene assegnato agli enti per ogni proprio abitante.

Talché, non si riesce a comprendere, eccezion fatta

per il numero di abitanti, quali siano gli altri elementi e/o le altre caratteristiche dei Comuni che vengono in rilievo al fine di determinare l'importo del contributo.

Difatti, vi sono Comuni che pur avendo un numero di abitanti di poco superiore ai 5.000, secondo i precedenti dati risalenti al 2001, hanno avuto attribuito un contributo superiore rispetto a quello assegnato ai ricorrenti.

Ad esempio il Comune di Butera che nel 2001 secondo i dati utilizzati del 2001 aveva 5.376 abitanti e nel 2011 4.937, quindi un numero pressoché analogo a quello dei Comuni ricorrenti (5.405-4.897 e 5.205-4.829), ha ottenuto € 553.081,00 per parte corrente e 498.806,00, con un trasferimento pro capite di € 212,98, dunque una somma notevolmente superiore rispetto a quella riconosciuta a Santo Stefano Quisquina e Bisacquno, aventi un contributo per ogni abitante pari ad € 110,65 e 149,47.

A ciò, va aggiunto che, una corretta applicazione dei principi costituzionali e della l.r. 9/2013 imponeva che, nella compilazione del riparto, si sarebbero dovuti verificare gli aggiornamenti nel numero degli abitanti così come indicati dal nuovo

censimento pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 18.12.2012.

Ciò sarebbe dovuto avvenire nonostante il decreto assessoriale indicasse che i Comuni inferiori a 5.000 abitanti di cui alla l. 984/1977 dovevano essere considerati quelli che avevano tale "status" nel riparto 2012.

A seguito di un calo demografico, infatti, il nuovo censimento nazionale ha accertato che i Comuni ricorrenti hanno visto ridursi la propria popolazione al di sotto della soglia dei 5.000 abitanti ed in particolare Santo Stefano Quisquina n. 4896 abitanti e Bisacchino n. 4.829 abitanti. Tale popolazione è stata dichiarata quale popolazione legale fino al censimento successivo. Dunque, è di tutta evidenza che nel redigere il riparto non poteva farsi riferimento al vecchio censimento che considerava la popolazione dei Comuni nell'anno 2001.

Peraltro, il medesimo Governo Regionale, nello stesso anno 2013, nell'attribuzione degli spazi finanziari concessi ai comuni, in attuazione del patto di stabilità verticale, ha inserito gli odierni ricorrenti tra i Comuni con popolazione

inferiore a 5.000 abitanti.

Ed ancora, l'aspetto paradossale della vicenda è che da un lato il governo nazionale ha considerato i Comuni ricorrenti con popolazione inferiore a 5.000 abitanti, trattenendo loro la restituzione della detrazione di cui all'art. 16 del d.l. 95/2012, mentre dall'altro il Governo regionale non considerandoli tali non gli ha attribuito la maggiore tutela che il Fondo regionale per le Autonomie locali appresta ai piccoli Comuni.

Dunque, è evidente l'enorme disparità di trattamento che il riparto impugnato ha prodotto, in palese violazione della normativa vigente. E infatti, molti Comuni avente un numero di abitanti simile a quello dei ricorrenti sono stati inseriti nella fascia "tutelata", ottenendo cifre di gran lunga superiori. Si pensi ai Comuni di Cattolica Ereclia, Siculiana, Castel Judica, San Michela di Ganzaria, Calascibietta, Catenanuova, Santa Lucia del Mela, Santo Stefano di Camastra, Caltavuturo, Custonoci, Gibellina, considerati con un numero di abitanti tra i 4.500 ed i 5.000, che hanno avuto concesso contributi oscillanti (e non si comprende quali criteri vengono utilizzati per determinare

queste grandi differenze) tra i 922.855,09 € e i 2.159.936,73 €. Custonaci, peraltro, avente popolazione superiore ai 5.000 abitanti.

Pertanto, è di palmare evidenza la illegittimità, l'arbitrarietà, la discrezionalità e la irragionevolezza che hanno accompagnato l'intero procedimento di ripartizione delle somme del Fondo per le Autonomie locali 2013 e, dunque, i provvedimenti impugnati vanno annullati.

Alla luce delle deduzioni svolte, quindi, il ricorso appare meritevole di accoglimento.

Per i motivi e le ragioni esposte sopra

VOGLIA L'ECC.MO CONSIGLIO DI GIUSTIZIA

AMMINISTRATIVA

- Nel merito, accogliere l'appello proposto, e per l'effetto riformare integralmente la sentenza n.2105/2020 emessa dal TAR Palermo, ed accogliere l'originario ricorso annullando i provvedimenti impugnati in tutto ovvero nella parte d'interesse dei ricorrenti e cioè limitatamente alla parte in cui i ricorrenti non sono stati considerati Comuni con popolazione inferiore ai 5.000 abitanti di cui alla L. 984/1977. Dichiararsi il diritto dei

ricorrenti al riconoscimento dei maggiori contributi spettanti ai Comuni con popolazione inferiore ai 5.000 abitanti di cui alla L. 984/1977, anche con l'erogazione di maggiori somme rispetto a quelle previste per il Fondo delle Autonomie Locali 2013. O comunque con ogni statuizione di legge.

Con le conseguenze di legge per spese ed onorari di giudizio.

Palermo 09.04.2021

Avv. Ribaudò Giuseppe

ribaudò
giusep
pe

Firmato digitalmente da
ribaudò
giuseppe
Data: 2021.04.14
13:03:19 +02'00'